

LETTERA INFORMATIVA N.27/2022

Fringe benefit non imponibili fino ad € 600 per il 2022



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.27/2022

***Fringe benefit* non imponibili fino ad € 600 per il 2022**

L'art.12 del D.L. n.115 del 9 agosto 2022 (“Decreto Aiuti-bis”) ha incrementato – **limitatamente al periodo di imposta 2022** – ad **€ 600,00** la soglia per la **non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti**¹.

E' stato, inoltre, ampliato l'ambito applicativo di tale limite alle **somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas**.

■ ***Fringe benefit***

L'art.51 del T.U.I.R. statuisce che il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel corso del periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “*principio di onnicomprensività*”).

I beni ed i servizi forniti al dipendente (diversi dalle somme in denaro) vengono individuati con il termine di ***fringe benefit***.

Come riferito, in deroga a quanto stabilito dall'art.51, comma 3, del T.U.I.R., per il solo anno 2022, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) entro il limite complessivo di € 600².

¹ Ai sensi dell'art.51, comma 3, del T.U.I.R., tale soglia è ordinariamente prevista in misura pari ad € 258,23 (tale soglia era già stata raddoppiata ad € 516,46 per il 2020 e 2021).

² Si ricorda che – se il valore dei beni o servizi in questione risulta superiore al suddetto limite di € 600 – lo stesso concorrerà **interamente** a formare il reddito.

■ **Soglia ulteriore rispetto al “bonus carburante”**

Si fa presente, infine, che tale nuova disposizione si inserisce in aggiunta a quella relativa al c.d. “bonus carburante”.

In altre parole, la soglia di € 600 va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari ad € 200.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 31 agosto 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

